

**Osservazioni e proposte di Sorgenia S.p.A.**

al documento di consultazione ARERA 220/2020/R/eel

**SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE  
DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17  
ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE  
MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI**



Milano, 27 luglio 2020

Sorgenia esprime apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità, volta a traghettare le tempistiche previste dalla normativa primaria per la cessazione del regime di maggior tutela.

Il disegno generale proposto dal documento di consultazione 220/2020 è sicuramente condivisibile. La previsione di misure asimmetriche come il tetto *antitrust* e l'introduzione di meccanismi competitivi per l'assegnazione del servizio rappresentano senz'altro validi e ineludibili punti di partenza, considerato il livello di concentrazione del mercato elettrico derivante dai monopoli *ex lege* tutt'ora esistenti.

Infatti, la modalità individuata per l'assegnazione del servizio a tutele graduali, se adeguatamente declinata, potrebbe garantire il perseguimento degli obiettivi di concorrenzialità previsti dalla normativa primaria a vantaggio dell'intero sistema energetico.

Tuttavia, il documento, nell'articolare le misure attuative, non appare dare seguito ai principi enunciati che rischiano di diventare nella concreta applicazione del tutto inefficaci.

Riteniamo, infatti, che il meccanismo, se non correttamente definito, non solo potrebbe sfavorire la partecipazione di un adeguato numero di operatori alle procedure competitive, ma rischierebbe di confermare o persino rafforzare le posizioni dominanti degli attuali esercenti il servizio di maggior tutela.

Per scongiurare tale eventualità, si ritiene necessario introdurre alcuni correttivi al fine di garantire maggiore omogeneità ed equilibrio fra i diversi lotti, scongiurando l'eventualità che alcune aste vadano deserte e promuovendo al contempo la formazione tramite asta di prezzi che siano aderenti al costo del servizio, coerentemente con i principi di *level playing field* che devono essere garantiti e salvaguardati in ogni procedura competitiva.

Con particolare riguardo alle due proposte di **configurazioni dei lotti** contenute nel documento in consultazione, si ritiene che esse non favoriscano il perseguimento di alcuni degli obiettivi sopra indicati. La contiguità territoriale, derivante dalla scelta di articolazione su base regionale propria di entrambe le soluzioni prospettate, determinerebbe infatti un maggior vantaggio competitivo per gli operatori fortemente localizzati sul territorio su cui insistono i lotti che, con ogni probabilità, cercheranno di confermare o rafforzare la propria posizione dominante nelle stesse aree. Il forte divario tra gli indicatori di morosità dei vari lotti, al contempo, rischia concretamente di rendere meno attrattivi quelli caratterizzati da indici di morosità molto elevati. Ciò, peraltro, appare confermato dalla stessa scelta effettuata dal Regolatore di porre i tetti *antitrust* solo nelle zone del centro-nord che, per come configurate, sono evidentemente le più esposte alla competizione in sede di asta (paragrafi 4.51 e 4.52 del DCO in esame).

Al fine di assicurare parità di condizioni tra gli operatori in un'ottica di massima partecipazione possibile alle procedure, riteniamo essenziale che, ferma restando l'opportunità di garantire l'uniformità dimensionale tra lotti in termini di volumi, siano definiti lotti con indicatori di morosità quanto più uniformi tra loro, anche a discapito dell'articolazione su base regionale (ipotizzando quindi l'abbinamento di province non contigue).

Diversamente, infatti, il meccanismo delineato rischia di risultare distorto perché potrebbe avvantaggiare coloro che, per dimensione e assetto organizzativo nonché per forza economica, avranno la possibilità di formulare offerte anche molto aggressive al fine di aggiudicarsi i lotti “migliori”.

Per quanto invece attiene al **design della procedura d'asta**, crediamo che l'individuazione di un tetto *antitrust* come ad oggi definito (a livello di singola azienda e non di gruppo societario, che consenta l'acquisizione di un numero rilevante di lotti da parte dello stesso soggetto e che si applichi ai soli lotti del centro-nord) non sia sufficiente a scongiurare il rafforzamento delle posizioni dominanti in essere. Riteniamo pertanto necessario che, al fine di giungere ad un'effettiva deconcentrazione del mercato anche attraverso un'equa partecipazione alle aste, sia necessario alternativamente:

- a) Definire **strumenti volti a rimuovere i profili di vantaggio di cui naturalmente godono gli esercenti la maggior tutela**. Tali meccanismi, necessari per ristabilire un *level playing field*, dovrebbero agire come “correttori” delle offerte formulate dagli *incumbent* al fine di renderle comparabili con quelle concretamente formulabili da un operatore del solo mercato libero. In questa direzione potrebbe essere introdotta una **maggiorazione del bid** (volto a sterilizzare le economie di scala e i minori costi operativi che **solo** gli operatori della tutela potrebbero scontare in sede di offerta) che, in caso di aggiudicazione, non dovrebbe esser trattenuta dal soggetto aggiudicatario ma distribuita al sistema tramite un meccanismo perequativo. Rispetto a tale proposta, ci riserviamo di trasmettere prossimamente una declinazione puntuale.
- b) Abbassare la soglia *antitrust* oggi individuata tra il 60 e il 65 per cento estendendola a tutto il territorio nazionale.

Riteniamo altresì opportuno segnalare come, pur alla luce di un perimetro di applicazione ridotto, sia necessario almeno distribuire tra tutti gli aventi diritto il beneficio derivante dall'**eventuale definizione di  $\alpha$  o  $\beta$  inferiori al livello definito** dall'Autorità. Diversamente, l'asta potrebbe determinare la formazione prezzi sotto-costi, promuovendo così la permanenza dei clienti in quello che dovrebbe assumere le caratteristiche di un servizio di ultima istanza.

È infine necessario evidenziare che la propensione degli operatori a partecipare ad una procedura competitiva è tanto maggiore quanto più gli stessi, saranno posti nella condizione di poter liberamente **proporre ai clienti (forniti nell'ambito del servizio) offerte di libero mercato**. Presumibilmente, tale eventualità, risulta oggi condizionata all'ottenimento di consensi *privacy* da parte dei clienti stessi.

Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte di clienti con situazioni di morosità pregressa? Se no per quali motivi?

Il paragrafo oggetto del quesito si presta a molteplici interpretazioni. Nel caso in cui l'ARERA intendesse prevedere la facoltà per il soggetto aggiudicatario del servizio a tutele graduali di condizionare l'erogazione della fornitura al pagamento del credito dallo stesso maturato nell'ambito del servizio (es. cliente che, dopo aver lasciato morosità nel servizio a tutele graduali passa nel mercato libero e, per cause a lui non imputabili, vi rientra), si esprimerebbe piena condivisione circa quanto prospettato. Qualora invece l'ARERA intendesse consentire all'esercente la maggior tutela che si aggiudicasse un lotto di esercitare tale facoltà sulla base del credito maturato in maggior tutela, si rileverebbero forti profili di criticità sotto il profilo competitivo e di corretta gestione della morosità. Una simile soluzione determinerebbe, infatti, una forte disparità di trattamento rispetto ad un eventuale aggiudicatario non già esercente la maggior tutela (resa ancora più incisiva dall'indicazione riportata in nota 5 del DCO in esame) e potrebbe disincentivare una gestione efficiente della morosità da parte dell'esercente la maggior tutela in fase di cessazione del servizio presso i lotti non acquisiti dallo stesso tramite procedura d'asta.

*Q2. Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele graduali? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.*

L'estensione dell'applicazione del sistema indennitario appare generalmente condivisibile. Tuttavia, si evidenzia l'opportunità di valutare, in alternativa, strumenti maggiormente efficaci alla luce dell'impossibilità (diversamente da quanto previsto per il servizio di maggior tutela) di ipotizzare un aumento della componente a copertura del costo di commercializzazione nonché di condizionare l'attivazione della fornitura al buon esito del *credit check* (diversamente da quanto previsto nel mercato libero). Pertanto, si propone di ipotizzare l'introduzione della proposta irrevocabile di acquisto del credito in uscita dal servizio (come attualmente previsto per la salvaguardia), nonché di condizionare l'attivazione di un qualsiasi punto nella titolarità dello stesso cliente con un qualsiasi fornitore al saldo del debito nei confronti dell'esercente il servizio (così come ad oggi è previsto per i costi di interruzione non saldati nei confronti del distributore).

*Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?*

*Q4. Si rinvergono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.*

La proposta appare condivisibile a condizione che anche la società del gruppo societario titolare dei contratti di trasporto e dispacciamento rispetti tutti i requisiti previsti dal DCO.

Per quanto invece attiene all'intenzione di confermare l'obbligo, già prospettato nel DCO 397/2019/R/eel, in capo all'esercente o al suo mandatario di distinguere i contratti per i servizi di dispacciamento e trasporto destinati alla fornitura del servizio a tutele graduali dai contratti relativi ai clienti finali serviti nel mercato libero, si evidenzia come una simile scelta determinerebbe un aggravio dei costi operativi tale da incidere sul *bid*, anche alla luce del restringimento della platea dei clienti contendibili. Ai fini di un adeguato monitoraggio

delle rinegoziazioni in favore del mercato libero, potrebbe pertanto essere ipotizzata l'adozione di soluzioni tecniche di minore impatto, quale l'integrazione delle anagrafiche e la definizione di flussi informativi *ad hoc*. Nel caso in cui l'ARERA volesse comunque prevedere la duplicazione dei contratti di dispacciamento e di trasporto, riterremmo opportuno fosse almeno confermato l'indice di onorabilità in essere tra l'Utente del dispacciamento e Terna.

*Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele gradualì? Se no per quali motivi?*

In linea generale si condivide la scelta di effettuare lo scorrimento in graduatoria, interpellando progressivamente gli ulteriori partecipanti alla procedura, nel caso di indisponibilità dell'esercente il servizio a tutele gradualì o di decadenza dell'incarico.

Tuttavia, evidenziamo l'opportunità che in tali casi, derivanti da eventi non preventivabili, sia consentito di adeguare le relative garanzie, anche eventualmente in deroga rispetto ai vincoli dell'attuale disciplina regolatoria.

*Q6. Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualì? Per quali motivi?*

Ferma restando la necessità di limitare quanto più possibile la durata del regime di assegnazione provvisoria, concordiamo con la revisione delle condizioni economiche e contrattuali, così da introdurre, in linea con il dettato normativo, un corretto segnale di discontinuità rispetto al servizio di maggior tutela. Evidenziamo tuttavia l'opportunità che eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alle variazioni sopra indicate siano forniti da parte di soggetti istituzionali (ad esempio, l'Acquirente Unico - AU) secondo una formulazione condivisa. Cogliamo l'occasione per segnalare l'opportunità di non ipotizzare strumenti volti ad attribuire agli esercenti del servizio a regime alcuna responsabilità rispetto alla morosità maturata dai clienti nell'ambito dei servizi di maggior tutela o di assegnazione provvisoria (già coperta da apposite componenti di prezzo), anche al fine di responsabilizzare l'esercente la maggior tutela nella gestione del proprio credito in vista dell'avvicendamento nella fornitura del servizio.

*Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh? Se no, motivare.*

Pur alla luce di una maggiore semplicità nella definizione della formula di prezzo totalmente espressa (per quanto attiene alla spesa per la materia energia) in €/kWh, segnaliamo come la presenza di molteplici elementi dalla natura "fissa" nello svolgimento dell'attività di commercializzazione potrebbe determinare alcune difficoltà nell'individuare il più adeguato valore del parametro  $\beta$  da indicare in fase di procedura d'asta.

*Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione.*

Con particolare riferimento al livello di prezzo da applicare ai clienti nei differenti lotti, si ritiene che, stanti le proposte di ARERA in tema di configurazione dei lotti, la soluzione B possa rappresentare un valore del servizio maggiormente vicino al costo sostenuto dagli esercenti per offrirlo, in considerazione dei differenti elementi caratterizzanti ciascun lotto. Tuttavia, qualora l'Autorità individuasse lotti con indicatori di morosità comparabili, potrebbe presumibilmente formarsi un minor divario tra i parametri  $\beta$ , tale da rendere pressoché indifferente la scelta tra l'opzione A e l'opzione B.

*Q9. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo CSB? Motivare la risposta.*

Evidenziamo come tali costi debbano coprire i prezzi di sbilanciamento nonché il corrispettivo di non arbitraggio ed il corrispettivo di non arbitraggio macro-zonale.

*Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo CBID nel caso in cui il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

Si ritiene che la gradualità di tutele prevista dal rinnovato quadro normativo nel quale gli orientamenti dell'Autorità si inseriscono possa esser conseguita tramite l'applicazione delle condizioni ipotizzate nel periodo di assegnazione provvisoria seguite dalla piena applicazione del prezzo d'asta.

*Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo CBID equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.*

Si ritiene fondamentale che il valore base del corrispettivo CBID sia definito tenendo in debita considerazione gli impatti derivanti dai livelli di *unpaid ratio* connessi all'emergenza COVID, nonché dalla Legge di Bilancio 2020, recepita dall'Autorità con le deliberazioni 184/2020/R/com e 219/2020/R/com.

*Q12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo CBID nel caso di differenziale negativo tra il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

Non si condivide quanto prospettato dall'Autorità. Si ritiene infatti opportuno promuovere l'uscita dal servizio, configurato quale servizio di ultima istanza, anche attraverso la distribuzione del differenziale negativo ai clienti del mercato libero. Rinveniamo infatti un forte rischio che il prezzo definito tramite la procedura possa assumere una rilevanza mediatica tale da fornire comunque un riferimento per le offerte del mercato libero.

*Q13. Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo CPSTG? Per quali motivi?*

Si condivide quanto proposto dall'Autorità.

*Q14. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele gradualmente in regime di assegnazione provvisoria? Per quali motivi?*

Si rimanda a quanto detto in risposta al Q6.

*Q15. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele gradualmente? Per quali motivi?*

Si condivide quanto proposto dall'Autorità.

*Q16. Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?*

Si concorda con quanto proposto in merito all'introduzione di un meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili vantati nei confronti di clienti non disalimentabili. In considerazione della presumibile onerosità per gli esercenti il servizio di maggior tutela di fornire dati storici rispetto ai prelievi fraudolenti, si richiede che sia estesa al servizio anche la disciplina a copertura degli stessi. Se ciò non fosse possibile, risulterebbe comunque assolutamente necessario rendere disponibili, preventivamente alla presentazione delle offerte, informazioni puntuali al riguardo.

*Q17. Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele graduali da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?*

Si ritiene preferibile individuare un termine massimo di trasmissione delle informazioni previste dalla consultazione non inferiore a dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del SII dell'avvenuta aggiudicazione del servizio.

*Q18. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele graduali all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi?*

Si concorda con l'orientamento volto a non introdurre maggiori oneri in capo agli esercenti nella presentazione delle proprie offerte di mercato libero rispetto agli altri operatori. Come detto in premessa, tuttavia, si segnala che la maggiore o minore attrattività del lotto dipenda anche dalla libertà che gli esercenti avranno nel proporre ai clienti (forniti nell'ambito del servizio) offerte di libero mercato, che ad oggi parrebbe condizionata all'ottenimento di consensi *privacy* da parte dei clienti stessi. È pertanto fondamentale che, prima che si tengano le procedure concorsuali, sia chiarito se e quali comunicazioni potranno essere inviate dall'assegnatario al cliente, senza che venga richiesto un consenso *privacy* esplicito.

*Q19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?*

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

*Q20. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?*

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

*Q21. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?*

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

*Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?*

La possibilità per un partecipante di avvalersi di una società del Gruppo per la sottoscrizione dei mandati di dispacciamento e di trasporto appare a nostro avviso condivisibile a condizione che la stessa società detenga tutti i requisiti richiesti per la partecipazione e che una sola società per Gruppo possa partecipare alle aste, così da garantire la terzietà tra tutti i partecipanti.

*Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?*

Si auspica, in considerazione del ridotto importo, che la garanzia prestata ai fini della partecipazione possa assumere anche la forma di bonifico (dati i suoi minori costi gestionali). Per quanto invece riguarda la garanzia da prestare ai fini dell'assegnazione del servizio, alla luce dei maggiori importi sottostanti, riterremmo utile che la stessa potesse assumere la forma di garanzia assicurativa, così come previsto per le garanzie del Codice di rete tipo del trasporto di energia elettrica.

*Q24. Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?*

In linea generale, si concorda con l'ordine di grandezza delle garanzie che devono essere prestate, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e dell'assegnazione del servizio. Qualora, tuttavia, fossero confermate le proposte configurazioni dei lotti, segnaliamo l'opportunità che la definizione puntuale del valore della garanzia da prestare ai fini dell'assegnazione del servizio sia commisurata alle dimensioni di ciascuno di questi.

*Q25. Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.*

Come segnalato in risposta allo spunto Q22, riteniamo necessario prevedere che solo una società del medesimo Gruppo societario possa partecipare alle aste, in modo da mantenere la terzietà tra i diversi soggetti che vi partecipano.

*Q26. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?*

*Q27. Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.*

Si apprezza l'ampliamento dei contenuti del set informativo rispetto a quanto proposto nella precedente fase consultiva, che va incontro alle esigenze degli operatori. Al fine di ridurre il più possibile il *gap* informativo rispetto agli esercenti la maggior tutela, si ritiene tuttavia necessario integrare tali dati con le seguenti informazioni:



- incidenza di clienti per cui è presente un contatto telefonico, al fine di valutare la concreta possibilità di instaurare un contatto diretto con il cliente;
- incidenza di clienti con codici fiscali errati/mancanti, al fine di valutare l'incidenza di KO nel processo di fatturazione.

Pur consapevoli dei tempi ridotti per l'estrazione di tali dati, potrebbe inoltre essere utile prevedere anche l'indicazione dei codici ATECO dei clienti inclusi nel lotto.

*Q28. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?*

Si ritiene che un periodo di 2 mesi possa esser congruo per analizzare il set di informazioni relativo ai lotti. I dati, inoltre, dovrebbero esser quanto più recenti possibile così da limitare il divario informativo rispetto all'esercente il servizio di maggior tutela che partecipasse alla procedura d'asta.

*Q29. Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?*

*Q30. Si rinvencono elementi di criticità rispetto all'implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi.*

Come detto in premessa, entrambe le configurazioni prospettate dall'Autorità presentano rilevanti criticità e pertanto non risultano condivisibili.

La prima, seguendo la logica della continuità geografica, determinerebbe infatti un rilevante vantaggio competitivo per gli operatori radicati a livello territoriale, in particolar modo per gli attuali esercenti la maggior tutela in termini di economie di scala e asimmetrie informative, tale da dissuadere la partecipazione alle gare dei nuovi entranti.

La seconda, invece, anche se rispetto alla prima mitiga l'esercizio di potere di mercato degli *incumbent*, non appare ancora idonea ad evitare il rischio che alcune aste vadano deserte, non attribuendo la necessaria importanza all'auspicata omogeneità a livello di morosità.

Pertanto, ferma restando l'opportunità di garantire l'uniformità dimensionale tra lotti in termini di volumi, riteniamo necessario che la configurazione vada a promuovere indicatori di morosità quanto più uniformi tra loro, anche a discapito dell'articolazione su base regionale (ipotizzando quindi l'abbinamento di province non contigue).

*Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.*

Con riferimento al meccanismo di asta a doppio turno, ribadiamo l'opportunità che siano introdotti correttivi volti a garantire un *level playing field* tra i possibili partecipanti. Inoltre, per mitigare il rischio che alcuni operatori, a prescindere dal loro potere di mercato, presentino offerte predatorie, potrebbe esser valutata la possibilità di escludere dal secondo turno d'asta le offerte presentate nel primo turno che fossero

palesamente fuori mercato, ossia fortemente inferiori in termini percentuali rispetto alla media delle altre offerte presentate.

*Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?*

Non si ritiene opportuno eseguire un doppio turno in presenza di due soli partecipanti per evitare che questo porti alla presentazione di offerte eccessivamente aggressive.

*Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.*

A nostro avviso, l'applicazione di un tetto massimo ai parametri offerti in sede d'asta risulterebbe non coerente con l'obiettivo di garantire un'ampia partecipazione degli operatori alle procedure. Peraltro, l'assenza di un *cap* alle offerte consentirebbe comunque all'Autorità di ottemperare al mandato di impedire ingiustificati aumenti di prezzo. Infatti, fermo restando quanto evidenziato allo spunto Q31 ed in premessa, la promozione di condizioni volte a stimolare la partecipazione alle procedure farebbe emergere prezzi d'asta coerenti con i costi del servizio.

*Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

Qualora il Regolatore non ritenesse percorribile l'individuazione di strumenti maggiormente efficaci volti a traguardare un *level playing field* nella partecipazione alle procedure, quali quelli ipotizzati in premessa, riterremmo condivisibile la fissazione di un limite massimo di lotti aggiudicabili da ciascun partecipante (o partecipanti appartenenti allo stesso Gruppo). Al fine di garantirne una seppur ridotta efficacia, il tetto dovrebbe tuttavia essere almeno applicabile a tutto il territorio nazionale ed avere un valore indicativamente pari al 30% dei volumi complessivamente messi in asta.

*Q35. Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

Al fine di garantire un minor danno ai clienti finali che non fossero assegnati al primo classificato in fase d'asta, riterremmo preferibile il criterio 2 per la loro riassegnazione.

*Q36. Si condividono le soluzioni prospettate in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi?*

Si condivide l'orientamento dell'Autorità. Si segnala tuttavia che l'individuazione di lotti omogenei per morosità potrebbe ovviare all'eventualità di aste andate deserte.

*Q37. Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare? Per quali motivi?*

Non si concorda con l'orientamento espresso. Si teme infatti che tale ipotesi possa portare alla definizione di accordi tra aziende a danno delle dinamiche concorrenziali.

**Q38. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?**

In linea generale, qualora fossero confermati gli orientamenti espressi dal Regolatore nel presente DCO, una durata di tre anni potrebbe apparire ragionevole al fine di mitigare il rischio di consolidare la posizione dominante degli attuali esercenti il servizio di maggior tutela. Tuttavia, qualora l'ARERA apportasse gli auspicati correttivi al meccanismo in termini di maggiore concorrenzialità, si potrebbe valutare la possibilità di permettere all'esercente uscente, al termine del periodo di aggiudicazione del servizio, di continuare a fornire i clienti "acquisiti" tramite la procedura d'asta, con applicazione automatica dell'offerta PLACET al momento vigente. In tal modo, dati i dubbi espressi rispetto ai profili *privacy* per la presentazione di offerte commerciali, la procedura di prima assegnazione potrebbe risultare maggiormente attrattiva. Il servizio sarebbe quindi nuovamente attribuito secondo le modalità competitive previste per i soli clienti diversi da quelli sopra indicati.

**Q39. Si condividono le tempistiche di attuazione prospettate? Per quali motivi?**

La piena liberalizzazione del mercato è, a nostro avviso, un obiettivo primario e pertanto esprimiamo la necessità che non si giunga ad un ulteriore slittamento della data di cessazione del servizio di Maggior Tutela. È quindi necessario che il *design* delle procedure sia definito nel minor tempo possibile, così da consentirne lo svolgimento in tempi congrui all'avvio della fase di assegnazione a regime entro e non oltre le date individuate dal documento in esame. Riteniamo altresì opportuno che sia garantito un tempo adeguato perché gli operatori possano valorizzare la propria offerta a valle della messa a disposizione dei dati pre-gara (almeno 2 mesi) nonché al fine svolgere tutte le attività necessarie alla corretta erogazione del servizio (almeno 3 mesi tra l'assegnazione definitiva e l'avvio del servizio).

Si coglie l'occasione per evidenziare come sia a nostro avviso opportuno effettuare un attento monitoraggio circa il trasferimento dei dati post-gara tra gli esercenti la maggior tutela ed i soggetti aggiudicatari del servizio a tutele graduali a regime, responsabilizzando i fornitori uscenti nella loro tempestiva e completa messa a disposizione.